



Comune di Budoia

Provincia di Pordenone

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI,
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E
L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI
ALLE ASSOCIAZIONI**

I N D I C E

- art. 1 - Oggetto
- art. 2 - Definizioni
- art. 3 - Beneficiari
- art. 4 - Tipologia di contributi
- art. 5 - Presentazione delle domande
- art. 6 - Modalità e vincoli
- art. 7 - Concessione contributi
- art. 8 - Settori beneficiari
- art. 9 - Patrocinio
- art. 10 - Erogazione contributi
- art. 11 - Albo comunale dei beneficiari
- art. 12 - Albo pretorio
- art. 13 - Entrata in vigore

art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i.
2. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabiliti dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme cui gli stessi si riferiscono.

art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) **contributo**: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione Comunale;
 - b) **vantaggio economico**: l'attribuzione di benefici, diversi dall'erogazione di denaro, sotto forma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale, secondo quanto stabilito dal Regolamento di cui all'art. 8 comma 3, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa;
 - c) **patrocinio**: la simbolica adesione del Comune ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la città e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per l'Ente

art. 3 – Beneficiari

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore di:
 - a) Enti Pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione di Budoia;
 - b) Enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica e non aventi fini di lucro, che esercitano prevalentemente la loro attività a favore della popolazione del Comune;La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data antecedente di almeno sei mesi la richiesta dell'intervento e la stessa deve risultare iscritta al relativo albo comunale delle associazioni.
2. Sono esclusi dai benefici di cui al presente Regolamento i soggetti indicati nell'art. 7 della Legge 195 del 2.5.1974.

3. L' Amministrazione Comunale può avvalersi altresì della collaborazione di tutti i soggetti operanti nel territorio per la realizzazione di iniziative proprie per le quali assume in amministrazione diretta le relative spese.

art. 4 - Tipologia di contributi

1. Nell'ambito del programma di interventi previsti dal presente regolamento, l'amministrazione Comunale è autorizzata a concedere i seguenti contributi:

a) contributi per il finanziamento di programmi annuali di attività (**di seguito contributi ordinari**);

b) contributi per singole manifestazioni (**contributi straordinari**).

2. Sono ammesse ai benefici suindicati le spese inerenti al normale esercizio dell'attività sociale, spese di gestione, acquisto materiale di consumo, acquisto di equipaggiamento, acquisto di attrezzature.

art. 5 – Presentazione delle domande

1. Le domande di concessione di contributi ordinari (ex art. 4 lett. a) devono pervenire al Comune *entro il 28 febbraio* dell'esercizio di riferimento corredate da:

a) bilancio di previsione, o in subordine prospetto analitico delle entrate e delle uscite preventivate per gli enti non soggetti a tale obbligo per legge o per statuto;

b) programma illustrativo delle attività previste o che si intende svolgere nel corso dell'anno;

c) bilancio consuntivo dell'anno precedente;

d) relazione attività svolte l'anno precedente.

2. Le domande di concessione di contributi straordinari (ex art. 4 lett. a) devono pervenire al Comune entro il 15° giorno antecedente la data fissata per la manifestazione e devono essere corredate da una previsione di spesa e descrizione dell'attività da svolgere.

3. La Giunta Comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze, ai fini di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

art. 6 - Modalità e vincoli

1. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'Ente o Associazione organizzatrice e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già disponga o che siano messi

gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri Enti pubblici o privati.

2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni, prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli Enti pubblici e privati ed Associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario ad utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali é stato accordato.

5. Gli Enti, le associazioni o i comitati che ricevono contributi per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tale attività che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

art. 7 - Concessione contributi

1. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta Comunale, su proposta dell'Assessore competente, in base ad una valutazione delle richieste sotto il profilo della rilevanza dei programmi, delle attività e iniziative.

2. I contributi possono essere concessi fino al 100% della spesa ammessa.

3. Per l'assegnazione dei contributi o altri vantaggi economici, l'Amministrazione Comunale si atterrà ai seguenti criteri di priorità:

a) finalità e consistenza delle attività e/o delle iniziative;

b) rispondenza agli interessi pubblici;

c) compatibilità con i programmi dell'Amministrazione Comunale;

d) continuità sul territorio comunale dell'attività svolta o rilevante interesse dell'iniziativa che si ripete periodicamente nelle edizioni;

4. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta Comunale a favore di soggetti ed iniziative che siano risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme di cui al presente regolamento. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'ammissione/esclusione, può disporre ulteriori approfondimenti e verifiche.

Art. 8 - Settori beneficiari

1. I settori per i quali l'amministrazione Comunale può disporre la concessione di finanziamenti e benefici economici, ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono di norma i seguenti:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) attività culturali, educative e d'informazione;
- d) sviluppo turistico ed economico;
- e) tutela dei valori ambientali, monumentali e storici;

2. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato qualora esista in bilancio la disponibilità finanziaria necessaria.

3. La concessione per l'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite da apposito regolamento. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al secondo comma, le norme previste agli articoli precedenti.

art. 9 – Patrocinio

1. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative e progetti in materie di pubblico interesse è richiesto dal soggetto organizzatore almeno 15 giorni prima della data in cui l'iniziativa dovrà avere attuazione.

2. La concessione del richiesto patrocinio, una volta appurato il pubblico interesse, viene accordato dal Sindaco con proprio provvedimento, non comportando lo stesso benefici finanziari o agevolazioni a favore delle iniziative cui fa riferimento.

3. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblico dal soggetto che lo ha richiesto e ottenuto, attraverso i mezzi con i quali si provvede alla promozione dell'iniziativa.

art. 10 - Erogazione contributi

1. Per quanto riguarda i contributi ordinari:

La Giunta delibera i contributi da assegnare. Il contributo viene erogato entro il 30 giugno, compatibilmente con l'avvenuta approvazione del bilancio di previsione.

2. Per quanto riguarda i contributi straordinari:

La Giunta delibera l'importo da assegnare. Entro 90 giorni dalla manifestazione l'associazione presenta il consuntivo relativo all'attività svolta. Entro 30 giorni

dalla presentazione del consuntivo viene erogato il contributo (eventualmente ridimensionato)

art. 11 - Albo comunale dei beneficiari

1. L'Amministrazione comunale deve tenere l'Albo dei soggetti beneficiari ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del proprio bilancio. L'Albo è aggiornato entro il 30 Aprile di ogni anno.
2. L'Albo è atto pubblico e può essere consultato da ogni cittadino. L'Amministrazione comunale ne assicura la massima facilità di accesso e pubblicità.
3. L'Albo deve contenere l'indicazione dei soggetti beneficiari delle provvidenze con le generalità, il domicilio degli stessi e il codice fiscale.
4. Qualora i beneficiari siano Enti, Associazioni o persone giuridiche, l'Albo deve riportare la denominazione, la sede sociale ed il numero di partita IVA o il codice fiscale.
5. Nell'Albo devono essere indicati, inoltre, gli importi erogati, gli estremi del provvedimento autorizzativo e le disposizioni di legge o le norme regolamentari in base alle quali hanno avuto luogo le erogazioni.
6. Nell'Albo non vanno comprese le erogazioni corrisposte dal Comune in via generalizzata ed in forza di legge a titolo di previdenza e assistenza sociale.

art. 12 - Albo pretorio

1. Il presente regolamento sarà pubblicato all'albo pretorio on-line affinché chiunque possa averne conoscenza e/o estrarre copia,

art. 13 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo la disciplina dello Statuto del comune di Budoia.